

**Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 02/07/2026) 24/07/2026, n. 24005**

CASSAZIONE CIVILE › Ricorso

VENDITA › Vendite speciali › di immobili

PROCEDIMENTO CIVILE › Nullità

**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente Rel.

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 24780/2025 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Barilari unitamente all'avvocato Alessia Pittelli  
- ricorrente -

contro

B.B., rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Manferoce unitamente agli avvocati Maria  
Francesca Corvo e Annalisa Carli

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'Appello di Venezia n. 1367/2025 depositato il 12/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalla Presidente Maria Acierno.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Il Sig. A.A. ricorre per ottenere la [cassazione del decreto n. 1367/2025](#) della Corte d'Appello di Venezia, la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'odierno ricorrente, ha modificato il decreto n. 1953/2025 del Tribunale di Vicenza.

Con ricorso ex [art. 337](#)-quinques cod. civ., in data 23/07/2023, A.A., padre di C.C. e D.D., nati l'(Omissis) dalla relazione con la Sig.ra B.B., adiva il Tribunale Vicentino per chiedere la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli.

Il Tribunale, con precedente decreto del 20/11/2019, aveva infatti statuito che, fermo l'affido condiviso, i figli fossero collocati presso la madre a V, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé a M un fine

settimana ogni 15 gg dal giovedì sera alla domenica sera, nonché durante le vacanze natalizie, pasquali, estive, di carnevale e nei ponti; inoltre, aveva stabilito che il Sig. A.A. dovesse corrispondere alla Sig.ra B.B. un assegno mensile di mantenimento pari Euro 3,000 (E. 1,500 a figlio), oltre al 75% delle spese straordinarie.

Il ricorrente, invece, ritenendo che la madre si fosse rivelata inadeguata alla cura dei minori, in modifica del precedente provvedimento chiedeva che i figli fossero collocati presso di sé a M e che fosse regolamentato il diritto di visita della donna e che, revocato l'assegno mensile a proprio carico, il mantenimento ordinario dei figli fosse in via diretta in capo a entrambi i genitori, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.

Il giudice di prime cure, dopo aver disposto una CTU psicologica volta a indagare le capacità genitoriali delle parti e il regime di affidamento e collocamento più adeguato all'interesse dei minori e una CTU contabile diretta a verificare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, ha disposto che, fermo l'affido condiviso dei genitori, il collocamento dovesse rimanere in capo alla madre, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé i figli un fine settimana ogni 15 gg, dal giovedì sera alla domenica sera, sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno, tre giorni durante le vacanze Pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con pari diritto della madre; mentre durante i ponti scolastici nella misura di 2 a 1 (due ponti con il padre e uno con la madre) con rigetto di ogni altra domanda.

Avverso tale decisione, il padre dei minori ha proposto appello.

Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell'[art. 115](#) cod. proc. civ., avendo il Tribunale disatteso il parere del CTU che aveva suggerito di collocare i figli presso il padre nel periodo estivo; con il secondo motivo ha censurato la contraddittorietà della decisione, perché, nonostante il CTU avesse espresso l'esigenza di incrementare il tempo di condivisione tra padre e figli, il Tribunale aveva sostanzialmente confermato il precedente decreto; con il terzo motivo si è doluto della mancata riduzione dell'assegno mensile, reputando che le proprie condizioni patrimoniali fossero peggiorate, mentre quelle della madre erano migliorate, non sussistendo un incremento delle esigenze quotidiane dei minori, e considerato anche che dalla CTU emergeva una dispersione delle risorse paterne da parte della madre per fini personali; chiedeva, pertanto, la modifica delle condizioni di visita, il collocamento dei figli presso di sé in estate, la riduzione dell'assegno e la modifica delle discipline sulle spese.

Il giudice di secondo grado, riformando solo in parte la decisione del giudice di prime cure, ha aumentato le settimane di permanenza estive presso il padre da tre a quattro, argomentando che la scelta del Tribunale di disattendere le previsioni del consulente tecnico, sulla necessità di aumentare il tempo di permanenza con il padre, avrebbe dovuto essere maggiormente motivata per essere totalmente condivisa.

La Corte territoriale ha invece rigettato la richiesta di modificare le condizioni di visita nelle settimane alternate e nei periodi di vacanza scolastica, ritenendo l'insussistenza di alcun interesse dei minori in tal senso e sostenendo, anzi, che tale cambiamento avrebbe rappresentato un ostacolo a creare un loro radicamento in un luogo determinato con sufficiente continuità.

È stato altresì rigettato il terzo motivo di censura, in quanto la Corte ha ritenuto insussistente una rilevante riduzione del reddito dell'appellante, considerato anche l'aumento di patrimonio del Sig. A.A. conseguente all'acquisto di un immobile. Inoltre, è stata ritenuta non rilevante la censura inerente all'incremento dell'assegno in relazione all'aumentare dell'età dei figli, avendo il primo giudice confermato gli assetti economici precedenti e non esistendo pertanto tale aumento.

Avverso tale decisione, con quattro motivi di doglianza, viene proposto ricorso per cassazione.

La Sig.ra B.B. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Con il primo motivo di ricorso, ex [art. 360](#) c. 1, n. 3 cod. proc. civ. si censura la violazione e/o falsa applicazione dell'[art. 337 ter](#) cod. civ. anche in combinato disposto con gli [artt. 3](#) e [30](#) cost., 8 e 12 CEDU, 9 della Convenzione di New York, 21 e 24 Carta dei diritti dell'Unione Europea, nonché con l'[art. 115](#) cod. proc. civ.

Il ricorrente ritiene che la decisione della Corte di non affidare i figli al padre nel periodo estivo, perché a causa degli impegni lavorativi lo stesso potrebbe non dare loro le giuste attenzioni arrecando agli stessi un possibile pregiudizio, violi anzitutto la previsione di cui all'[art. 337-ter](#) cod. civ., rappresentando una lesione del diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, oltre che le fonti di rango primario e internazionale, risolvendosi in una discriminazione fondata sul sesso e sulle condizioni personali, non essendo la decisione impugnata basata sulle reali capacità del Sig.A.A. di provvedere alla cura dei figli, ma risolvendosi in una valutazione astratta e apodittica, che collega automaticamente agli impegni di lavoro del padre un possibile pregiudizio per i minori. Non sussistono, secondo il ricorrente, ragioni ostative concrete e motivate che giustifichino tale riduzione della permanenza dei minori con il padre anche nel periodo estivo e che siano tali da giustificare una mancata regolamentazione del tempo anche solo tendenzialmente paritaria.

Tale decisione si porrebbe poi in contrasto anche con il 115 cod. proc. civ., in quanto la valutazione del giudice circa la difficoltà del padre di conciliare la vita lavorativa con il dovere di cura e affetto nei confronti dei figli non poggia su un fatto notorio, ma è frutto di una valutazione totalmente personale del Giudicante.

Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una critica alla valutazione del preminente interesse del minore fondata esclusivamente sui fatti (età, esigenze dei minori, impegni lavorativi etc.) da parte della Corte territoriale, senza una effettiva censura riguardante i parametri normativi di cui all'[art. 337 ter](#) cod. civ. e dell'[art. 115](#) cod. proc. civ. attesa la ampiezza e la variegazione del diritto di visita esercitabile dal padre e la completezza dell'indagine svolta dal giudice del merito con motivazione ampia ed adeguata.

La Corte d'Appello, infatti, valutato il diritto dei minori a mantenere un rapporto con entrambi i genitori ed effettuato un giudizio complessivo in relazione all'età e alle loro esigenze di accudimento, ha stabilito la disciplina del diritto di visita, non ritenendo vantaggiosa per l'equilibrato sviluppo psico fisico dei minori, una estensione per tutti e quattro i mesi estivi del trasferimento dei minori presso il padre. Ha, come già evidenziato valutato l'entità degli impegni lavorativi del ricorrente e le esigenze di ambientamento dei minori, una volta allontanati dal proprio habitat domestico.

La stessa ha considerato, come previsto dall'[art. 337 ter](#) c. 1 cod. civ., l'interesse dei minori a conservare un legame affettivo e relazionale con la figura paterna, tanto da ampliare il periodo di permanenza estiva da tre a quattro settimane; senza tuttavia stravolgerne la collocazione.

Tale statuizione, infine, non si risolve neanche in una discriminazione legata al genere od a pregiudizi soggettivi legati a stereotipi relativi ai ruoli tradizionalmente svolti dai genitori. La decisione della corte territoriale, infatti, è riconducibile alla valutazione dei fatti acquisiti come già illustrati.

Con il secondo motivo di doglianza si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'[art. 337 ter](#) cod. civ. anche in combinato disposto con gli [articoli 3](#) e [30](#) Cost., 9 della Convenzione di New York, 21 e 24 Carta dei diritti dell'Unione Europea e 8 CEDU nonché con l'[art. 115](#) cod. proc. civ. rilevante ex [art. 360](#) c. 1 n. 3 cod. proc. civ. ha altresì denunciato il difetto assoluto di motivazione e/o motivazione manifestamente illogica e omesso esame di un fatto decisivo e rilevante ai sensi dell'[art. 360](#) c. 1 n. 4 e/o 5 cod. proc. civ.

Afferma il ricorrente che una violazione della piena bigenitorialità sussista anche in relazione alla

decisione di rigetto della corte in relazione al diritto di visita dal martedì al venerdì, anziché dal giovedì al lunedì, e alla metà delle vacanze scolastiche, natalizie ed estive non essendoci ragioni oggettive che giustificano tale mancato ampliamento, avendo il giudice dato peso solo alla continuità abitativa e non all'esigenza di rafforzare il legame padre-figlio.

Il giudice, poi, avrebbe violato la previsione di cui all'[art. 115](#) cod. proc. civ. nella parte in cui avrebbe omissis di considerare che il ricorrente avrebbe ottenuto la facoltà di lavorare in smart working due lunedì del mese, circostanza che non era invece stata contestata dalla controparte.

Anche tale secondo motivo di censura si presenta inammissibile.

Il giudice, infatti, valutato il prevalente interesse dei minori, che, come già affermato in relazione al primo motivo, ha carattere prioritario e comprende l'esigenza di sviluppare adeguatamente il legame con la figura paterna, ha correttamente ritenuto di non dover modificare le condizioni di visita settimanali e festive del padre. Un tale cambiamento, difatti, avrebbe, secondo la insindacabile valutazione della Corte, potuto creare un disagio ai minori per la mancanza oggettiva di un habitat stabile e continuativo, all'interno del quale radicarsi, oltre al rilievo, non trascurato dalla Corte d'Appello, della necessità di riprendere in modo regolare l'attività scolastica ogni lunedì.

La censura prospettata dal ricorrente, dunque, non intercetta un effettivo errore di diritto, ma si risolve in una sollecitazione ad una nuova ed alternativa valutazione dei fatti.

Inesistente pure l'asserito mancato esame della facoltà del ricorrente di lavorare in smart working due lunedì del mese. Il giudice, invero, considera tale previsione, ma ritiene che tali impegni lavorativi non siano sufficientemente circostanziati, non essendo stato chiarito perché gli impegni lavorativi dovrebbero riguardare il giovedì e non il lunedì, fornendo così una valutazione esaustiva.

Con il terzo motivo, invece, il ricorrente afferma, ex art. 360 c. 1 n. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione degli [artt. 115](#) e [116](#) cod. proc. civ. anche in combinato disposto con l'[art. 111](#) cost.

Il giudice del reclamo avrebbe infatti mancato di motivare in ordine alla sua decisione di discostarsi dalla valutazione del consulente tecnico in punto di migliori condizioni di affido e di collocamento dei minori. Le deduzioni del giudicante, non si risolverebbero né in una critica agli elementi di valutazione del CTU, né ad altri elementi probatori, ma si presenterebbero come il frutto di considerazioni personali.

Non è ammissibile neanche tale motivo di doglianza. La Corte valuta e argomenta in relazione alla consulenza tecnica, ritenendo che dalla stessa non emergano elementi tali da far deporre per un pregiudizio in relazione al collocamento presso la madre. Riprendendo quanto argomentato dal consulente, il giudice evidenzia, infatti, come entrambe le figure genitoriali si presentino adeguate alla gestione dei figli e ai doveri di cura. Non esistendo, pertanto, motivi per non collocare i figli presso la Sig.ra B.B. e rispondendo tale collocazione al migliore interesse dei minori, il giudice ritiene che la stessa sia la soluzione da preferire.

Con l'ultimo motivo di doglianza si censura la violazione e/o falsa applicazione dell'[art. 337](#) ter c. 4 cod. proc. civ. anche in combinato disposto con l'[art. 115](#) cod. proc. civ. ai sensi dell'[art. 360](#) c. 1 nn. 3,4 e 5 cod. proc. civ., il giudice infatti avrebbe omissis di considerare la variata situazione patrimoniale delle parti e la relazione del consulente tecnico da cui emergerebbe che la madre si appropriava di una parte dell'assegno di mantenimento, attuando così un'indebita attribuzione patrimoniale.

Non sussiste neppure tale paventato omissis esame.

Il giudice ha ampiamente e adeguatamente valutato la situazione patrimoniale delle parti nell'arco temporale che intercorre dal 2019 al 2024. Se è vero che emerge una leggera riduzione del reddito mensile del ricorrente, lo stesso comunque rimane considerevole e idoneo al pagamento del contributo. A conferma della sua ingente disponibilità economica, il giudice evidenzia come nel gennaio 2025 lo stesso abbia stipulato un contratto di compravendita di un immobile, versando, tramite

assegni, un importo pari a Euro 3.300.000.

La capacità reddituale e patrimoniale del ricorrente risulta pertanto, come sostenuto dal giudice del merito, assai superiore rispetto alle disponibilità economiche della controricorrente, sebbene entrambe possano ritenersi in crescita; e considerato che ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionata alle proprie risorse economiche, la corte territoriale ha correttamente ritenuto di dover confermare la precedente statuizione sull'assegno che il Sig. A.A. è tenuto a versare alla madre dei propri figli.

Così come non sussiste l'asserito omesso esame della consulenza tecnica con riferimento all'appropriazione indebita da parte della controricorrente di parte dell'assegno di mantenimento.

La corte ha, infatti, esaminato la consulenza, ma ha ritenuto l'insussistenza di elementi probanti la fondatezza della allegazione sul presunto introito, reputato, insindacabilmente, indimostrato.

Il ricorso è, in conclusione, inammissibile, dal momento che tutti e quattro i motivi di censura, dietro l'apparente doglianza di violazione di legge o omesso esame di un fatto rilevante, tendono ad ottenere un riesame fattuale della controversia a fronte di un quadro motivazionale del tutto adeguatamente motivato.

Le spese legali seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente le spese processuali del presente giudizio che liquida in Euro 5000 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2026.